

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

---

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

17° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

---

**Presidenza del presidente PEDRIZZI**

## I N D I C E

## INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 7
BRUNALE (DS-U) . . . . .	6, 9
CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze . . . . .	3, 5, 8
EUFEMI (UDC) . . . . .	3

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(129-377-1319-B) Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra**, approvato dal Senato in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Guerzoni ed altri; Bonatesta; Pedrizzi; modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 9, 11
BRUNALE (DS-U) . . . . .	9
* CASTELLANI (Mar-DL-U) . . . . .	10
CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze . . . . .	10
* EUFEMI (UDC) . . . . .	10
FRANCO Paolo (LP) . . . . .	10
GIRFATTI (FI) . . . . .	9
SALERNO (AN) . . . . .	9
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	12

**N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.**

*Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori iniziano alle ore 15,05.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00951, presentata dal senatore Eufemi.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con l'interrogazione 3-00951 il senatore Eufemi pone quesiti in ordine alle problematiche attinenti l'alienazione degli immobili pubblici, ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

In particolare, con riferimento all'ordine del giorno G3.154 del senatore Gentile, accolto come raccomandazione dal Governo in data 21 novembre 2001, si fa presente che lo stesso è in parte soddisfatto dalla circostanza che agli inquilini di immobili non di pregio, con contratto scaduto e non rinnovato, viene, comunque, riconosciuto il diritto di opzione.

Per quanto concerne, invece, il protocollo d'intesa sottoscritto dagli enti previdenziali con le organizzazioni sindacali per la sanatoria delle occupazioni senza titolo, si fa presente che tale protocollo prevedeva la regolarizzazione delle situazioni anomale in essere al 30 giugno 1997 e, quindi, si riferisce ad un periodo anteriore all'operazione di cartolarizzazione.

Si soggiunge, infine, che gli immobili occupati abusivamente possono essere liberati dal futuro acquirente ovvero concessi in locazione.

EUFEMI (*UDC*). Con l'interrogazione in oggetto il sottoscritto aveva chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di conoscere le ragioni per le quali non era stata data finora esecuzione all'ordine del giorno G3.154, proposto in data 21 novembre 2001 dal senatore Antonio Gentile, in sede di conversione del decreto-legge n. 351, avvenuta con legge 23 novembre 2001, n. 410.

Con tale atto di indirizzo, accolto dal Governo, si prevedeva di estendere i diritti di opzione e di prelazione agli occupanti senza titolo di immobili già di proprietà degli enti previdenziali alla data di entrata in vigore della succitata legge n. 410, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

A tale interrogazione, rimasta senza alcun esito, e ad altri interventi nelle Commissioni competenti ha fatto seguito, sempre inutilmente, uno specifico richiamo al problema suddetto da parte dell'interrogante in data 17 giugno ultimo scorso, in sede di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, in materia di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la cui sorte è a tutti nota.

Va sottolineato che proprio di recente – come richiamava il sottosegretario Contento – l'INPDAP, nell'evidenziare ai Ministeri competenti (economia e finanze e lavoro) alcune problematiche inerenti la seconda operazione di cartolarizzazione degli immobili trasferiti a SCIP (Società cartolarizzazione immobili pubblici s.r.l.) nel frattempo emerse, d'intesa con gli altri enti previdenziali coinvolti nella cartolarizzazione, ha proposto una soluzione delle problematiche suddette, per quanto possibile, comune ed auspicabile per tutti.

In particolare, relativamente al problema della sanatoria delle occupazioni senza titolo (cuore del problema) l'INPDAP ha rappresentato l'opportunità che, anche allo scopo di evitare contestazioni o giudizi che possano rallentare le operazioni di vendita degli immobili, il termine della sanatoria riguardante le situazioni di occupazione senza titolo di immobili già di proprietà degli enti, verificatesi anteriormente al 30 giugno 1997, come nel protocollo d'intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali degli inquilini il 17 marzo 1988, fosse esteso e connesso alla data di entrata in vigore della normativa sulla nota cartolarizzazione o meglio, e più precisamente, al 23 novembre 2001, data di emanazione della legge n. 401 di conversione del decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001.

Si ribadisce, pertanto, ancora una volta l'invito a dare esecuzione compiuta all'ordine del giorno sopraindicato, attraverso l'adozione di un adeguato provvedimento che autorizzi la sanatoria delle occupazioni senza titolo di immobili già di proprietà degli enti previdenziali alla data di entrata in vigore della legge n. 410, purché in possesso dei requisiti previsti. Ciò, per risolvere definitivamente un problema che, per la sua gravità e per le sue molteplici implicazioni, ha meritato particolare attenzione sia da parte delle organizzazioni sindacali interessate sia in ambito parlamentare e governativo, prevenendo, tra l'altro, inevitabili tensioni sociali.

Ringrazio il sottosegretario di Stato Contento per aver rappresentato la volontà del Governo. Riteniamo però che si debba marciare verso la questione fondamentale, cioè verso l'adozione di un adeguato provvedimento, eliminando i contenziosi aperti e le tensioni che rischiano di vanificare tutto. Da un lato, quindi, ringrazio il sottosegretario Contento che ha avuto l'amabilità di recarsi in Commissione a riferire nel merito, dall'altro dichiaro di non essere compiutamente soddisfatto perché è stata tralasciata la parte fondamentale del problema.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01089, presentata dal senatore Brunale.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.  
Con l'atto di sindacato ispettivo ora in esame l'interrogante, nella sostanza, rappresenta il timore che la lunghezza dei tempi tecnici, richiesti dalle procedure comunitarie per l'esame dello schema di provvedimento recentemente predisposto dalla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la produzione e la commercializzazione di certe apparecchiature di gioco previste dall'articolo 22 della legge n. 289 del 2002, possa determinare difficoltà per gli ordinari piani produttivi e commerciali del settore.

Viene conseguentemente chiesto se non si ritengano opportuni appositi interventi, idonei a prevenire danni al sistema economico di comparto, anche involontariamente indotti dalla messa a regime del nuovo sistema normativo introdotto con il citato articolo 22.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha riferito, in argomento, di avere provveduto, tramite i competenti uffici del Ministero delle attività produttive, ad inoltrare alla Commissione europea uno schema di decreto direttoriale recante regole tecniche di produzione e di verifica degli apparecchi e congegni da divertimento e da intrattenimento; questo per rispetto della normativa contenuta nella direttiva n. 98/34/CE del 22 giugno 1998, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

Questa procedura d'informazione prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione dell'Unione europea ogni progetto di nuova regola tecnica, la cui adozione nello Stato membro è, di conseguenza, posticipata di tre mesi rispetto alla data nella quale la Commissione riceve la comunicazione.

L'Amministrazione autonoma ha altresì precisato che questa procedura d'informazione interessa, peraltro, le regole tecniche di produzione e di verifica relative solo ed esclusivamente agli apparecchi contemplati dall'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, modificato, da ultimo, proprio dall'articolo 22 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) -.

Si tratta, nella sostanza, di apparecchi la cui tipologia giuridica (macchine con le quali è lecito intrattenersi in giochi che consentono vincite di denaro) è stata riconosciuta per la prima volta proprio con il citato articolo 22 e rispetto ai quali, dunque, ancora non esiste un vero e proprio «mercato» e che, dunque, non possono ancora computarsi come facenti parte dei volumi di produzione e di commercializzazione propri del comparto economico in discorso.

Di conseguenza, l'attuale fase di interessamento delle autorità comunitarie, relativamente all'adozione di un provvedimento amministrativo interno riferibile ad un nuovo segmento del mercato in questione, ancora tutto da avviare e sviluppare, non pare incidere sulle caratteristiche proprie del settore economico cui l'interrogante è interessato.

Rimangono, pertanto, invariate e possibili, secondo quanto stabilito dall'articolo 22 della legge n. 289 del 2002, le opportunità produttive

per le altre tipologie di apparecchi e congegni da divertimento per il gioco lecito, ossia quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i quali non sono interessati dalla procedura di informazione alla Commissione dell'Unione europea.

Quanto all'altra preoccupazione manifestata dall'onorevole interrogante, riguardante la previsione che un quantitativo di apparecchi esistenti debba essere tecnicamente riconvertito entro la fine dell'anno, per sostituirsi in una tipologia di gioco che la legge considera ormai da superare, si può rappresentare che tale previsione riguarda, nuovamente, solo gli apparecchi di cui al comma 7 - lettera b), in particolare - dell'articolo 110 del citato Testo unico, ossia quelli che consentono, per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della stessa, fino a un massimo di dieci volte.

La riconversione di questi apparecchi può bene effettuarsi in altri apparecchi contemplati dal medesimo comma 7 del citato articolo 110, a prescindere dunque dai tempi di avvio del nuovo segmento tipologico, ossia quello di cui al comma 6 del medesimo articolo 110, le cui caratteristiche tecniche, tra l'altro, lo differenziano sensibilmente dal segmento contemplato dal comma 7 dell'articolo 110.

Alla luce di queste considerazioni, appare opportuno attendere la scadenza del termine previsto per la disamina in sede comunitaria dello schema di provvedimento amministrativo innanzi detto, tenuto conto che, proprio in esito a detta procedura, andranno eventualmente valutate le situazioni venutesi a creare e le eventuali iniziative da assumere.

BRUNALE (*DS-U*). Signor Presidente, non sono soddisfatto della risposta pervenuta, pur ringraziando il Sottosegretario per la tempestività. Le ragioni per cui non sono soddisfatto sono nella natura stessa del provvedimento e della risposta formulata dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato: è del tutto evidente che l'articolazione e la diversità della tipologia dei macchinari cui facciamo riferimento comporta quelle scelte, quel tipo di soluzioni sostanzialmente indicate nella risposta. Tuttavia, voglio nuovamente sottolineare un fatto: a seguito di un lavoro intenso e comune a questa Commissione abbiamo introdotto un cambiamento significativo, almeno fino a quando non sarà dimostrato il contrario, all'interno del problema dei cosiddetti videogiochi.

La soluzione adottata con la legge finanziaria per il 2003 ha trovato larga corrispondenza, e tratto certamente suggestioni, dal lavoro compiuto dalla Commissione Finanze e tesoro nel corso dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse. Proprio gli approfondimenti compiuti nel corso dell'indagine conoscitiva hanno consentito di mettere a fuoco le peculiarità del mercato delle macchine da intrattenimento e la diversa incidenza della nuova disciplina per quanto riguarda le macchine che, a regime, dovranno essere utilizzate, e quelle la cui liceità è prevista in via transitoria entro il termine del dicembre 2003.

Il nodo del problema sta a mio giudizio nel fatto che con il 31 dicembre scompariranno dal mercato e quindi dai pubblici esercizi, una serie di

apparecchi che oggi peraltro continuano a vivere transitoriamente, per le modifiche apportate ovvero perché sono stati denunciati puntualmente presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nella loro consistenza numerica: sono stati tolti i lettori di banconote e pagate le imposte dovute; è stato introdotto il principio della giocata della partita con un costo massimo di 50 centesimi; si è di fatto, pur nella fase transitoria, depotenziata e di molto «l'aggressività» di questo tipo di strumenti sul mercato, che aveva dato luogo nel passato a ludopatie ed a problemi notevoli anche dal punto di vista dell'ordine pubblico. Anche tramite l'indagine conoscitiva da me precedentemente richiamata, la nostra Commissione ha operato successivamente questa scelta, interloquendo con il Governo nella legge finanziaria, proprio perché queste macchine devono scomparire nel mercato; infatti, dovrebbero entrare sul mercato, quando queste ne usciranno, nuove macchine, quelle cui si fa riferimento al comma 6, ovvero quelle sotto esame, per le modifiche tecniche, a Bruxelles. La tipologia Awp, che contempla la giocata massima di 50 centesimi, sostituirà le macchine attuali con un impatto anche dal punto di vista del gettito.

Mi accingo a concludere l'intervento, scusandomi della sua lunghezza. Una volta decorsi i tre mesi previsti dalla direttiva comunitaria n. 98/34 del 1998, anche se si avesse l'assenso e non vi fossero osservazioni da parte degli Stati membri sullo schema trasmesso a Bruxelles per l'approvazione, le macchine da intrattenimento dovrebbero essere costruite, certificate dalla Monopoli di Stato e, quindi, immesse sul mercato. Poiché tutto ciò non potrà avvenire entro la fine dell'anno, il settore si troverà in notevoli difficoltà, che però in questo momento non sono facilmente valutabili. A partire dalle prossime settimane e soprattutto alla ripresa dei nostri lavori a settembre (data in cui decorrerà anche la prima scadenza dei tre mesi), è nostro obbligo intercettare e capire la possibile entità degli effetti negativi che ne discenderanno.

Pur non essendo soddisfatto della risposta data dall'onorevole Sottosegretario – che prego di comprendermi –, mi auguro vivamente che non si distolga l'attenzione da questo settore, che abbiamo profondamente modificato dal punto di vista legislativo e che vorremmo accompagnare, per quanto necessario e possibile, nell'entrata a regime delle nuove norme per misurarne gli effetti, che tutti ci auguriamo positivi.

In autunno potremo verificare se l'Amministrazione dei Monopoli di Stato in primo luogo, e poi il Governo, dovranno assumere decisioni particolari volte ad accompagnare il settore verso un cambiamento non traumatico né arrecante danni alla filiera.

Per questa ragione ribadisco la mia insoddisfazione, ringraziandola comunque per l'attenzione rivolta all'interrogazione in titolo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01126, presentata dal senatore Brunale.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.  
Con l'interrogazione a risposta orale 3-01126 il senatore Brunale pone quesiti in ordine alla Cassa di risparmio di Volterra S.p.a.

Al riguardo, sentito anche l'organo di vigilanza, si fa presente che la banca in questione è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 aprile 2002, emanato su proposta della Banca d'Italia, per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 aprile 2002 sono stati nominati gli organi della procedura e con decreto ministeriale del 2 aprile 2003 tale procedura è stata prorogata per un periodo massimo di sei mesi, ai sensi dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (cosiddetto testo unico bancario).

Si precisa che l'amministrazione straordinaria si era resa necessaria a seguito dei provvedimenti cautelari personali disposti dall'autorità giudiziaria nel marzo 2002 nei confronti di esponenti dipendenti della banca, in servizio e cessati, nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito di irregolarità nell'attività di gestione del portafoglio titoli di pertinenza della banca e della clientela.

L'attività degli organi straordinari, tuttora in corso, è stata rivolta al compiuto accertamento delle irregolarità che hanno dato luogo all'avvio dell'amministrazione straordinaria e dell'effettiva situazione aziendale, nonché alla regolarizzazione operativa, con particolare riferimento al settore della finanza. Sono stati, inoltre, portati a compimento interventi di regolazione dei rapporti contrattuali con la clientela ed è stata rivista la contrattualistica relativa ai *dossier* amministrati.

I commissari straordinari hanno, altresì, realizzato una significativa ristrutturazione organizzativa, con riferimento all'assetto dei controlli interni della banca, alle procedure operative, alla formazione e valutazione del personale, nonché al rafforzamento qualitativo del *management* aziendale.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, azionista unico della banca, d'intesa con i commissari, ha avviato un progetto di dismissione di parte del capitale della Cassa ad altro intermediario creditizio. A tal fine, raccolta la disponibilità di un gruppo di banche all'ingresso nel capitale della Cassa di Risparmio di Volterra, è stata realizzata una procedura competitiva di acquisizione. Tuttavia, a seguito delle modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento per le fondazioni bancarie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra ha deciso di non dare corso all'operazione di dismissione partecipativa secondo le linee concordate con gli organi straordinari.

I commissari, considerato il sopraggiungere del termine ultimo dell'amministrazione straordinaria (4 ottobre 2003), stanno portando a compimento il piano di ristrutturazione aziendale. Essi hanno rappresentato che sussistono le condizioni per la restituzione della banca alla gestione ordinaria e in tal senso provvederanno a convocare l'assemblea dei soci per le determinazioni di competenza.

BRUNALE (DS-U). Mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo in quanto non è stato puntualmente riferito, come avevo richiesto, l'ammontare delle perdite accertate dall'organo di vigilanza relative ad operazioni irregolari su titoli azionari, che pure sono state oggetto della risposta. Non sono state indicate neppure le irregolarità emerse dal punto di vista contabile nelle fasi istruttorie e di gestione degli affidamenti.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(129-377-1319-B) *Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra*, approvato dal Senato in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Guerzoni ed altri; Bonatesta; Pedrizzi; modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 129-377-1319- B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio scorso. Ricordo che in quella seduta il senatore Eufemi ha svolto la relazione introduttiva.

Comunico che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale e poiché il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano a svolgere ulteriori interventi e non sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

GIRFATTI (FI). A nome del Gruppo Forza Italia dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge in esame che colma un rilevante vuoto normativo. Ribadisco, altresì, l'apprezzamento già espresso in sede di approvazione dello stesso in prima lettura.

SALERNO (AN). Esprimo il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sul provvedimento che, come già rilevato dal collega Girfatti, colma un vuoto normativo. Il Governo ha così dimostrato grande attenzione rispetto ad un problema particolarmente sentito.

BRUNALE (DS-U). Abbiamo già in precedenza espresso soddisfazione per l'aver portato a termine questo provvedimento riguardante le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra. Le motivazioni che hanno condotto il Parlamento ad apportare le modifiche sono ovviamente delle ragioni di carattere tecnico.

Auspichiamo che il provvedimento al nostro esame sia una prima risposta che, sia pure in ritardo, il Parlamento dà ai soggetti interessati, non dimenticando che sul tema dei trattamenti pensionistici di guerra resta attenzione da parte di tutte le forze politiche parlamentari. Su questo credo che dovremo tornare a discutere.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Esprimo il voto favorevole del Gruppo della Margherita al provvedimento, che giunge finalmente alla sua approvazione finale. Ricordo che il disegno di legge trae origine da un'analogha iniziativa legislativa approvata solo dal Senato e non dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura per il sopravvenire dello scioglimento delle Camere. Sottolineo inoltre che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati presentano un carattere squisitamente tecnico e non modificano il merito del disegno di legge, che rappresenta un primo passo per una definitiva revisione dei trattamenti delle pensioni di guerra. Dopo le modifiche della Camera, essendo il testo tornato all'esame del Senato, penso di poter affermare che abbiamo provveduto abbastanza celermente.

Esprimo pertanto soddisfazione per essere giunti all'approvazione di questo testo ed auspico che questo sia soltanto il primo provvedimento in materia di pensioni di guerra: mi auguro infatti che le forze politiche della maggioranza e il Governo procedano con attenzione a risolvere i problemi ancora sul tappeto.

EUFEMI (*UDC*). Esprimo apprezzamento ai componenti di tutti i Gruppi per aver determinato le condizioni per l'approvazione del provvedimento in sede deliberante. Preannuncio il mio voto favorevole osservando che gli incrementi dei trattamenti a favore dei titolari delle pensioni di guerra, di cui alle tabelle G ed N del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono stati resi possibili grazie all'impegno del Governo a reperire le risorse necessarie per coprire i maggiori oneri derivanti dal disegno di legge.

FRANCO Paolo (*LP*). Confermo il voto favorevole della mia parte politica. Penso che tutti noi siamo stati, direttamente o indirettamente, coinvolti dalle persone e dalle associazioni che rappresentano queste esigenze. Ritengo quindi che possa essere considerata una dimostrazione di grande sensibilità aver portato a termine questo provvedimento verso chi non aveva altro modo di vedere valutati i propri diritti se non con l'estrema attenzione da parte delle forze parlamentari che considerano questo provvedimento un segnale di civiltà. Deve essere considerato un onore per la Commissione e per il Parlamento aver prestato grande attenzione a queste categorie.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Ringrazio il Senato e in particolare i senatori proponenti il disegno di legge al nostro esame per avere contribuito a dare una soluzione, seppur parziale, ad un problema che attendeva da tempo una risposta.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà accolta anche l'annessa tabella.

**È approvato** *(All'unanimità)*

*I lavori terminano alle ore 15,35.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

EUFEMI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

le note, gravi difficoltà per il reperimento di unità abitative hanno determinato nel tempo il verificarsi di numerosi casi di occupazione di unità immobiliari di proprietà di enti pubblici;

il problema per la sua gravità, meritevole di particolare attenzione, è stato valutato in sede di prima soluzione e formalizzazione nel protocollo d'intesa siglato il 17/3/1998 dagli enti previdenziali e sindacati dei locatari e rappresentanti sindacali degli inquilini (Sunia, Sict, Uniat, Unione Inquilini, Assocasa, Federcasa, Ania) per la sanatoria delle «occupazioni senza titolo» al 30/6/1997;

il problema è stato altresì affrontato in ambito parlamentare con l'esame di un apposito ordine del giorno, 9/780/18, proposto dal Sen. Antonio Gentile, in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, avvenuta con legge 23 novembre 2001, n. 410;

il citato ordine del giorno, accolto dal Governo, prevede l'impegno del Governo medesimo «in sede di attuazione della legge e in sede di emanazione dei citati decreti, a tenere presente che comunque sono preferibilmente alienati a tutti gli utenti, intendendosi per utente l'occupante e limitatamente all'immobile occupato, che ne facciano richiesta, gli alloggi degli istituti di previdenza»;

ad oggi non sembra si sia proceduto in tale senso, mentre sarebbe sufficiente una iniziativa, anche sotto forma di «direttiva», da parte del Ministero dell'economia e delle finanze verso la SCIP (Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l), per dare soluzione nella forma più urgente ed opportuna alla questione, peraltro nuovamente sollevata da tutte le organizzazioni sindacali con istanze ed esposti vari,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali ad oggi non sia stata data esecuzione all'ordine del giorno richiamato in premessa;

quali siano le motivazioni che hanno impedito sino ad ora di dare esecuzione al problema e se non si ritenga di estendere i diritti di opzione di prelazione agli occupanti senza titolo alla data di entrata in vigore della legge n. 410 del 23 novembre 2001, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa delle assegnazioni di alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento di quanto dovuto in linea con quanto stabilito dal protocollo di intesa del 17 marzo 1998;

se non si ritenga, in definitiva, di sanare una situazione che si è prodotta ed aggravata nel tempo anche per una mancata, valida e tempe-

stiva assegnazione degli alloggi dando luogo al prolungamento di casi specifici di occupazione non ancora regolarizzati;

se non si ritenga, infine, che tutto ciò eviterebbe turbative nelle procedure di alienazione e in ogni caso probabili e inutili contenziosi.

(3-00951)

BRUNALE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha apportato rilevanti modifiche alla normativa in tema di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità;

detta disciplina, tra l'altro, prevede la possibilità di introdurre sul mercato italiano nuovi tipi di apparecchi a premio con modeste vincite di denaro, che saranno periziati da Enti certificatori convenzionati, dotati di specifiche tecniche di sicurezza stabilite, attraverso un decreto in corso di adozione, dalla competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

la direttiva n. 98/34/CE del 22 giugno 1998 statuisce che qualsiasi provvedimento di uno Stato comunitario che introduca nuove regolamentazioni tecniche riferite a prodotti industriali sia preventivamente comunicato all'Unione Europea, attraverso una procedura che prevede che lo Stato notificante non possa comunque applicare le suddette nuove regolamentazioni se non siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data di ricevimento della notifica, prorogabili per ulteriori 3 mesi in caso di opposizione, da parte di un altro Stato membro, alle normative tecniche proposte;

la predetta direttiva comunitaria è senz'altro applicabile all'emanando decreto ministeriale tecnico relativo ai nuovi apparecchi a premio mediante inoltro del testo del decreto a Bruxelles per la procedura descritta;

la produzione dei nuovi apparecchi a premio non potrà comunque iniziare, nell'ipotesi più ottimistica, prima di fine ottobre 2003, dando per scontata l'assoluta mancanza di obiezioni da parte degli altri Stati membri, nonché reputando semplice e di immediata applicazione la procedura di omologazione di fronte agli Enti certificatori;

lo stesso menzionato articolo 22 della nuova normativa prevede che la maggior parte degli apparecchi esistenti, circa 266.000 apparecchi secondo fonti ufficiali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dovranno obbligatoriamente essere rimossi entro la fine dell'anno per essere progressivamente sostituiti con quelli di nuova concezione;

a giudizio dell'interrogante, l'industria italiana del settore, costituita da piccole e piccolissime imprese, non è in grado in meno di due mesi, fatte salve le ottimistiche considerazioni prima esposte, di sostituire in così breve tempo il parco macchine attualmente circolante con prevedibili gravi ripercussioni sugli operatori e sulle relative maestranze per l'impossibilità, appunto, di lavorare fin dal gennaio 2004 con i nuovi tipi di apparecchi,

si chiede di sapere se, alla luce della cadenza temporale di concreta applicazione dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si ritenga necessario intervenire anche a mezzo di opportuni provvedimenti al fine di evitare che l'entrata a regime della nuova disciplina produca, seppure involontariamente, danni al sistema economico nazionale del settore, la cui forza lavoro è stimabile in 80.000 persone.

(3-01089)

BRUNALE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con decreto del 4 aprile 2002 sono stati sciolti gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa di Risparmio di Volterra, ed è stata disposta la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative;

in pari data, con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, sono stati nominati gli organi straordinari della Cassa che hanno preso in consegna l'azienda il giorno successivo;

da notizie di stampa («Il Sole 24 Ore» del 24 giugno 2003) si apprende che l'istituto di credito in questione, i cui conti erano già stati riequilibrati a fine 2002, può oggi esibire un bilancio trasparente e solido, con una operatività in crescita e un risultato d'esercizio positivo;

da ciò è possibile presumere che il doveroso e positivo intervento dell'Organo di Vigilanza abbia assolto compiutamente al proprio ruolo, l'interrogante chiede di sapere:

l'ammontare delle perdite accertate dall'Organo di Vigilanza relative ad operazioni irregolari su titoli azionari;

quali ulteriori irregolarità siano emerse circa le fasi di istruttoria e gestione di affidamenti;

quali violazioni normative siano state riscontrate a carico degli organi di amministrazione e di controllo;

se l'attuale assetto di *governance* dell'istituto abbia in sé tutte le caratteristiche necessarie per continuare ad operare in direzione di una crescita e di un ulteriore consolidamento aziendale;

quando avrà termine il commissariamento della Cassa di Risparmio in questione da parte della Banca d'Italia.

(3-01126)

## DISEGNO DI LEGGE N. 129-377-1319-B

**Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra** risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Guerzoni ed altri; Bonatesta; Pedrizzi.

## Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato di 120 euro a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2003 sono modificati, limitatamente alle categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 6<sup>a</sup>, secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.

3. Per l'anno 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa è valutata in 11.545.600 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

5. Per le finalità di cui al comma 2, la spesa è valutata in 12.554.123 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 4 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 24.099.723 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 19.692.502 euro per l'anno 2003 e a 10.329.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.407.221 euro per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a

1.820.516 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; quanto a 6.638.192 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 2.401.015 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quanto a 2.911.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

(Articolo 1, comma 2)

(Importi in euro)

Categorie dal 1° gennaio 2003

2<sup>a</sup> categoria 1.838,66

3<sup>a</sup> categoria 1.624,68

4<sup>a</sup> categoria 1.426,05

5<sup>a</sup> categoria 1.223,09

6<sup>a</sup> categoria 1.018,78